

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01716/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2018, proposto da

PRO TERRE Società Agricola Consortile a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Belfiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniela Macaluso in Palermo, Gioacchino Ventura n. 1;

contro

l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, il Dipartimento Regionale Agricoltura e l'Ispettorato Provinciale di Ragusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Palermo, via Alcide De Gasperi 81;

nei confronti

Cencina Accardo, Leonardo Borsellino, Adelina Norcia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea del 25 giugno 2018 numero 1501, di approvazione degli elenchi regionali definitivi relativi al PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, nella parte in cui include nel relativo allegato 2 la domanda della Società ricorrente nell'elenco delle domande non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto anziché nella posizione compresa tra la 47 e la 65, con un punteggio di 73 punti, del distinto elenco delle domande ammissibili; a1) nonché l'avviso di pubblicazione degli elenchi definitivi regionali della sottomisura 4.1 del 26 giugno 2018, anche quest'ultimi impugnati con il presente ricorso; a2) nonché in via ulteriore, del verbale della Commissione di valutazione costituita presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa, alla stregua del quale il progetto della Società ricorrente è stato ritenuto non cantierabile; tutti i predetti atti, nella parte in cui la Commissione di valutazione costituita presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa e l'Assessorato Regionale hanno illegittimamente ritenuto non cantierabile la proposta della Società ricorrente, per la mancata presentazione della seguente documentazione: autorizzazione sanitaria di cui al D.A. del 3 gennaio 2017 numero 14 – DIA Sanitaria, concessione edilizia o autorizzazione per le serre mobili stagionali e nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ex articolo 94 del D.P.R. 380/2001 per le stesse serre mobili stagionali;
- del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea del 10 agosto 2018 numero 1910, di modifica degli elenchi regionali definitivi del PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, nella parte in cui include la domanda della Società ricorrente nell'elenco delle domande non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto anziché nella posizione compresa tra la numero 47 e la numero 65 dell'elenco delle domande di sostegno ammissibili; b1) nonché, ove esistente, dell'avviso di

pubblicazione degli elenchi definitivi regionali della sottomisura 4.1, anche quest'ultimi impugnati con il presente ricorso; b2) ed ancora, ove esistenti, della nota e/o del verbale di nuova verifica della cantierabilità del progetto della Società ricorrente; tutti i suddetti atti, nella parte in cui la Commissione di valutazione presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa e l'Assessorato Regionale hanno illegittimamente ritenuto non cantierabile la proposta della Società ricorrente, per la mancanza nella documentazione della concessione edilizia o autorizzazione e del nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ex articolo 94 del D.P.R. 380/2001 riferiti entrambi alle serre agricole stagionali;

- di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, anche delle sedute riservate, connessi, preliminari ed istruttori, ancorché non conosciuti, relativi alle operazioni e determinazioni assunte dalle Amministrazioni resistenti, per la procedura indetta in relazione al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR - Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1, a mezzo dei quali è stata disposta l'inammissibilità della proposta della Società ricorrente per la non cantierabilità del progetto, ivi compresi, ove occorra e per mera cautelativa difensiva, c1) le Disposizioni attuative della sottomisura 4.1, approvate a facenti parte integrante del D.D.G. del 24 ottobre 2016 numero 6470, ove intese, in contrasto con la normativa di settore, nel senso di richiedere per la realizzazione di serre mobili stagionali in ferro la necessità di avvalersi del relativo titolo edilizio e del nulla osta del Genio Civile (punto 16.3.7 delle Disposizioni attuative); c2) nonché, le risposte a chiarimento (FAQ) rese dalle Amministrazione resistenti in merito ai requisiti per la cantierabilità dei progetti ed alla documentazione da presentare;

- degli atti e provvedimenti indicati ai precedenti punti da “a” a “c”, nonché, ove occorra trattandosi di atti preliminari, del Decreto del Dirigente del Servizio del 16 novembre 2017 numero 3507, con cui sono stati approvati gli elenchi provvisori delle domande ammissibili con le graduatorie in relazione al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR - Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, ivi compresi i relativi allegati, del

Decreto del Dirigente del Servizio del 5 dicembre 2017 numero 3911, con cui sono stati modificati ed integrati detti elenchi provvisori delle domande ammissibili, ivi compresi i relativi allegati, gli avvisi di pubblicazione ed i verbali di valutazione della Commissione di ricevibilità-ammissibilità-attribuzione dei punteggi, nella parte in cui le Amministrazioni resistenti hanno omesso di attribuire alla Società ricorrente gli ulteriori punteggi richiesti (8 punti) in ragione dei requisiti posseduti e dimostrati, – si veda, il possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 22005:2008 - conferire alla medesima ricorrente un punteggio complessivo di 81 punti ed inserirla in una posizione migliore all'interno delle predette graduatorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, del Dipartimento regionale dell'Agricoltura e dell'Ispettorato Provinciale di Ragusa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO

- che la controversia ha ad oggetto gli elenchi definitivi delle domande di finanziamento, a valere sulla sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del PSR 2014-2020, cantierabili/ammissibili e inammissibili, nella parte in quella di parte ricorrente è inserita tra le istanze inammissibili;

- che la ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati nella parte in cui la Commissione di valutazione costituita presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di

Ragusa e l'Assessorato Regionale hanno illegittimamente ritenuto non cantierabile la proposta della Società ricorrente, per la mancata presentazione della seguente documentazione: concessione edilizia o autorizzazione per le serre mobili stagionali e nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ex articolo 94 del D.P.R. 380/2001 per le stesse serre mobili stagionali;

RITENUTO

- che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare i motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente *fumus boni iuris*, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso con riferimento alla questione della non necessità del titolo edilizio e del nulla osta del Genio Civile per la realizzazione di serre mobili stagionali con struttura in metallo e con copertura di teloni in plastica, ove non siano necessarie opere murarie;
- che peraltro non appaiono implausibili le censure relative al mancato riconoscimento degli 8 punti correlati al possesso della certificazione facoltativa di qualità aziendale ISO 22005:2008 (“sistema di gestione per la sicurezza alimentare”) stabilito dall’articolo 5 del Bando della procedura (criterio di selezione “A5”);

RITENUTO:

- che pertanto al danno prospettato da parte ricorrente è possibile ovviare ordinando all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce di quanto prospettato nel ricorso entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notifica della presente ordinanza, con onere altresì di darne riscontro a questa Sezione entro l’ulteriore termine di venti giorni;
- di potere compensare le spese di giudizio della presente fase cautelare, considerati i motivi di accoglimento del ricorso nei soli limiti del riesame.

RITENUTO peraltro:

- che come richiesto dalla ricorrente vada ordinata fin d’ora, ex artt. 27 e 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi e collocati nella graduatoria definitiva;

- che in relazione all'elevato numero dei controinteressati può disporsi, ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax), che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;
- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, debba essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;
- che l'avviso dovrà restare pubblicato sul web sito ufficiale dell'Assessorato per almeno 30 giorni consecutivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione del ricorso l'udienza pubblica del 16 maggio 2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO